



COMUNE DI SCAFA PROVINCIA DI PESCARA

Ordinanza N. 22 del 03/04/2026

OGGETTO: Istituzione del divieto di circolazione pedonale sul ponte esistente in Via Baiocco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che si sono verificate e sono in corso abbondanti piogge che hanno aumentato in modo preoccupante i livelli dei fiumi nel territorio comunale;

Dato atto che in Via Baiocco insiste un ponte di collegamento con il territorio del viciniore comune di Alanno, che può essere percorso soltanto da pedoni;

Ritenuto che i livelli del sottostante fiume potrebbero aumentare;

Ritenuto necessario vietare, per tutto il perdurare delle attuali condizioni atmosferiche, anche la circolazione dei pedoni;

Visto il Decreto Sindacale n. 23 del 15/11/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione – Responsabile del Settore Polizia Locale al sottoscritto;

Visti gli artt. 5, comma 3,7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30/04/1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495, e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs 18/07/2000, n. 267;

ORDINA

dal 03/04/2026 sul ponte esistente in Via Baiocco, sovrastante il fiume, è vietata la circolazione dei pedoni.

La presente ordinanza è attuata mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà punita secondo le norme del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30/04/1992, n. 285).

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

DISPONE

La pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune nonché nei consueti modi di diffusione;

La trasmissione della presente Ordinanza al Comando della Stazione dei Carabinieri di Scafa, alla ASL Pescara ed all'Ufficio Tecnico del Comune in Sede.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L.6/12/1971, n.1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Comandante
Commissario Capo Superiore
Leonardo Mercurio

Scafa, lì 03/04/2026

Il Responsabile
MERCURIO LEONARDO